

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Art. 14.

Per godere del premio di navigazione indicato all'articolo 12, le navi dovranno:

1° Essere iscritte nella 1ª classe del Registro italiano, o di altri Registri nazionali, che saranno ad esso pareggiati;

2° Avere una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate se piroscafi, 300 tonnellate se velieri in ferro od in acciaio, e 100 tonnellate se velieri in legno, nel caso di cui alla lettera *a* del precedente articolo 12, ed avere una stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo stesso;

3° Non avere oltrepassata l'età d'anni 15 se piroscafi, e di anni 21 se velieri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio. (*Non c'è*).

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli, che ha proposto il seguente emendamento:

« Propongo che al secondo comma, dove si parla del premio di navigazione quando i velieri costruiti in ferro od in acciaio abbiano la stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate venga ridotto il numero delle tonnellate almeno a 250.

Galli. Ho proposto un emendamento sopra una parte dell'articolo 14; ma poichè il ministro cortesemente l'ha subito accettato, ed eguale cortesia ha dimostrato la Commissione, non mi rimane altro che di pregare la Camera di approvarlo perchè sarebbe inutile svolgerlo.

Presidente. Allora il secondo capoverso dell'articolo 14 sarebbe modificato così, secondo l'emendamento dell'onorevole Galli accettato dal Governo e dalla Commissione:

« 2° Avere una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate se piroscafi, 250 tonnellate se velieri in ferro od in acciaio, e 100 tonnellate se velieri in legno, nel caso di cui alla lettera *a* del precedente articolo 12, ed avere una stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo stesso. »

L'onorevole Bettòlo insieme con gli onorevoli Giorgini, Fasce, Pellerano, Della Rocca,

Vischi, Elia, Berio e Zainy, propongono di sopprimere il 3° paragrafo.

Bettòlo. Ritiro l'emendamento poichè non fu accettato il precedente.

Presidente. Metto allora a partito l'articolo 14, come è stato modificato, e del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Art. 15.

Sono esclusi dal beneficio del premio di navigazione i bastimenti da diporto e quelli addetti alle linee contemplate dai quaderni d'onere delle vigenti convenzioni per i servizi marittimi, comprese le linee che devono essere esercitate senza sovvenzione.

(È approvato).

Art. 16.

Il premio di cui all'articolo 12, sarà dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.

Il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo la distanza compresa tra i porti di partenza e di arrivo, computata sulla linea diretta marittima.

(È approvato).

Art. 17.

In caso di guerra, epidemia o altra circostanza straordinaria, il Governo potrà requisire i bastimenti premiati.

(È approvato).

Art. 18.

Le navi a vapore concorrenti ai premi di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente la corrispondenza e i pacchi postali in servizio delle Regie Poste.

(È approvato).

CAPO III.

Navigazione di Cabotaggio.

Art. 19.

L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e spiagge dello Stato sono riservati alla bandiera nazionale salvo il caso di perfetta reciprocità.